Previdenza

Previdenza obbligatoria: cosa c'è di nuovo?

A cura di Alberto Cauzzi e Maria Elisa Scipioni

Dagli ultimi dati ufficiali, pubblicati dall'Istat al termine del 2014 e riferiti all'anno precedente (2013), in Italia il numero dei pensionati ammonta a 16,4 milioni per una spesa complessiva di 272.746 milioni di euro, il 16,85% del Prodotto Interno Lordo italiano. Del totale oltre i due terzi finanzia le pensioni di vecchiaia, 71,8%, e il 14,8% le pensioni ai superstiti. Tra i pensionati il 24,9% ha meno di 65 anni, più della metà, il 51%, oltre gli 80 anni e il restante quarto un'età compresa tra 65 e i 79 anni. 559.634 sono invece i nuovi pensionati del 2013.

Alla luce di questi dati e del quadro complessivo macroeconomico del sistema Italia, a tre anni di distanza dall'entrata in vigore della riforma delle pensioni targata Fornero, il Governo Renzi ha varato una serie di correttivi che interesseranno tutti gli assegni pensionistici erogati a partire dal gennaio 2015.

Le novità sulle pensioni sono contenute all'interno dei 735 commi dell'unico articolo della l. n. 190/2014, la legge di stabilità 2015, e vanno a toccare non solo gli assegni pensionistici di primo pilastro, quello obbligatorio, ma anche quelli del privato, la previdenza complementare. E tra le varie ipotesi di "riforma della riforma" di cui si discute attualmente, la l. 201/2011 continua comunque a produrre i suoi effetti.


Pensione anticipata: nessuna penalizzazione dal 2015

Con la riforma Fornero, al fine di scoraggiare il pensiona-

mento anticipato, per chi accedeva alla pensione prima del 62esimo anno di età incorreva nella penalizzazione dell'assegno pensionistico. Tale riduzione era pari all'1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento dei 62 anni e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni. Ad esempio per un lavoratore che aveva maturato 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva nel 2014 e 59 anni di età poteva accedere alla pen-



sione di vecchiaia anticipata con una decurtazione del 4% sulle quote retributive di contribuzione maturate fino al 31.12.2011 (1%+1% per i 60 e 61 anni e 2% per i 59 anni). Erano esclusi dalla riduzione coloro che, pur non avendo compiuto i 62 anni di età, avevano maturato un'anzianità contributiva composta da: contribuzione effettiva da lavoro, malattia, servizio militare, cigo, maternità obbligatoria, congedi e permessi per disabili (legge 104/92) e donazione di sangue. La riduzione era appli-



Periodo temporale	Requisito contributivo	Penalizzazione per chi accede alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età
Dal 1° gen. 2015 al 31 dic. 2015	42 anni e 6 mesi (41 anni e 6 mesi per le donne) Nessuna (per effetto della Legge di stabilità 2015)	
Dal 1° gen. 2016 al 31 dic. 2017	42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi per le donne)	Nessuna (per effetto della Legge di stabilità 2015)
Dal 1° gen. 2018	42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi per le donne)	Taglio dell'1-2% sulle quote retributive dell'assegno ad eccezione di chi ha la contribuzione composta da: contribuzione effettiva da lavoro, malattia, servizio militare, cigo, maternità obbligatoria, ferie, congedi e permessi per disabili (legge 104/92) e donazione di sangue.

cata alla sola quota di pensione maturata col sistema di calcolo retributivo.

Dal 1º gennaio 2015, la legge di stabilità (art.1 comma 113) ha previsto una deroga a tale penalizzazione. Per chi accede alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni, fino al 31 dicembre 2017, non ci sarà nessun taglio dell'assegno pensionistico.

L'adeguamento alla speranza di vita: pensione sempre più lontana

È ufficiale e confermato l'aumento di quattro mesi della speranza di vita a partire dal **primo gennaio 2016**. Pertanto da tale data per accedere alla pensione saranno necessari quattro mesi in più rispetto agli attuali requisiti. Ciò sta a significare che per la pensione anticipata occorrerà aver maturato 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini (42 anni e 6 mesi nel 2015) e 41 anni e 10 mesi per le donne (41 anni e 6 mesi nel 2015). Nella tabella di seguito sono riepilogati i nuovi requisiti distinti per tipologia di prestazione.

Pensioni d'oro: anche quest'anno verseranno il contributo di solidarietà

Anche per il 2015, e fino al 31 dicembre 2016, sulle cosiddette pensioni d'oro sarà applicato il contributo di solidarietà che era stato introdotto dalla precedente legge di stabilità, quella del 2014. La misura del contributo, dovuto in favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, è pari al:

- 6% per la parte eccedente l'importo di quattordici volte il trattamento minimo Inps annuo (pari per il 2015 a 502,39 euro annuali e a 6.531,07 euro annuali), fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo Inps;
- 12% per la parte eccedente l'importo di venti volte il trattamento minimo Inps annuo, fino all'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo Inps;
- 18% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo Inps.

PENSIONE DI VECCHIAIA					
Dall'anno	Donne (dipendenti settore privato)	Donne (Autonome)	Donne (dipendenti settore pubblico) e Uomini (tutti i settori)		
2015	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi	66 anni e 3 mesi		
2016	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese	66 anni e 7 mesi		
	PENSIONE ANTICIPATA				
	Donne		Uomini		
2015	41 anni e 6 mesi		42 anni e 6 mesi		
2016	41 anni e 10 mesi		42 anni e 10 mesi		

■ 34 ASSINEWS 261

L'Inps ha tuttavia chiarito con apposito messaggio che "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito in base al principio di competenza e ha effetto anche ai fini del calcolo delle addizionali regionali e comunali Irpef". Sono escluse da tale contributo le prestazioni assistenziali, gli assegni di esodo e quelli di accompagnamento alla pensione, le pensioni erogate alle vittime del terrorismo, le pensioni integrative con decorrenza del trattamento diretto dal 1º novembre 1999, la quota di trattamento integrativo delle pensioni con decorrenza del trattamento diretto fino al 31 ottobre 1999 e i trattamenti integrativi corrisposti dagli enti di previdenza obbligatoria.

Aliquota contributo solidarietà	Importo
6%	la parte eccedente l'importo di 91.434,98 E. fino all'importo lordo annuo di 130.621,40 E.
12%	la parte eccedente l'importo di 130.621,40 E. fino all'importo lordo annuo di 195.932,21 E.
18%	la parte eccedente l'importo di 195.932,21 E.

E se la pensione contributiva è più generosa di quella retributiva?

Se c'è una cosa che ormai è chiara ai più, è che la pensione calcolata con il sistema contributivo, nella maggior parte dei casi, è meno generosa rispetto a quella che si otterrebbe applicando il sistema retributivo. Tra questi casi non rientra però, chi può andare in pensione molto tardi e che al 31 dicembre 2011 aveva maturato la massima anzianità contributiva, pari o superiore a 40 anni, raggiungendo il massimo della pensione. Questi soggetti con l'applicazione del pro-rata, quindi del sistema contributivo per tutte le annualità maturate dal 1º gennaio 2012, ottengono una pensione più elevata rispetto a quella che avrebbero ottenuto con il vecchio sistema retributivo. Questo perché, prima dell'entrata in vigore delle riforma Fornero, per tutti coloro che conseguivano un assegno pensionistico interamente col sistema retributivo (quindi coloro che al 31 dicembre 1995 avevano più di 18 anni di contributi) la percentuale di rendimento della pensione non poteva essere maggiore dell'80%. In altri termini, non si contavano i periodi eccedenti i 40 anni di contributi. Così chi aveva maturato un'anzianità contributiva maggiore, non se la ritrovava computata nell'assegno pensionistico. Con la riforma Fornero, quindi con il contributivo per tutti a partire dal 2012, tale limite non ha trovato più applicazione, con la con-

seguenza i lavoratori in oggetto si sono visti accreditare pensioni più generose rispetto a quelle che avrebbero cassato se fosse rimasto il sistema retributivo. Il Governo Renzi è così intervenuto, prevedendo nella legge di stabilità 2015, la reintroduzione di tale tetto, non più a 40

L. 190/2014 c.707: "In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa."

anni, bensì a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne.

Autonomi: contributi più pesanti dal 2015

Per effetto della Riforma del Lavoro Fornero, che prevede un aumento progressivo delle aliquote contributive dovute alla Gestione Separata Inps, nel 2015 il versamento sarà dovuto nelle seguenti misure:

Soggetti interessati	Contributo nel 2014	Contributo nel 2015
Titolari di Partita Iva non	27,72% entro	30,72% entro
assicurati obbligatoria-	il massimale	il massimale
mente, né pensionati	di 100.123 E.	di 100.424 E.
Parasubordinati non assi-	28,72% entro	30,72% entro
curati obbligatoriamente,	il massimale	il massimale
né pensionati	di 100.123 E.	di 100.424 E.
Parasubordinati già assi-	22,00% entro	23,50% entro
curati obbligatoriamente,	il massimale	il massimale
o pensionati	di 100.123 E.	di 100.424 E.

ASSINEWS 261 35

L'aumento scatta anche per gli artigiani e commercianti iscritti alle rispettive gestioni speciali dell'Inps.

Soggetti interessati	Contributo nel 2014	Contributo nel 2015
Artigiani	• 22,20% sino a 46.031 E. • 23,20% da 46.031 a 76.718 E.	22,65% sino a 46.169 E.23,65% da 46.169 a 76.948 E.
Commercianti	 22,29% sino a 46.031 E. 23,29% da 46.031 a 76.718 E. 	 22,74% sino a 46.169 E. 23,74% da 46.169 a 76.948 E.

Tassazione al 26% per le Casse professionali

Sale dal 20% al 26% l'aliquota di tassazione sui rendimenti finanziari delle casse privatizzate a decorrere dal periodo d'imposta 2015. È tuttavia riconosciuto un credito di imposta "a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" e potrà essere utilizzato "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione".

È ovvio che, tale aggravio fiscale per le Casse privatizzate, le quali lottano ormai da tempo per una stabilità economica e finanziaria di lungo termine in virtù della stessa autonomia loro concessa, avrà ripercussioni negative sui già compromessi livelli delle pensioni dei liberi professionisti.

Nel prossimo appuntamento tratteremo in dettaglio le novità intervenute sugli altri due pilastri della previdenza, anche qui assoggettati ad importanti novità, non certo migliorative.

Articolo a cura di:



Strumenti e Metodi per la Consulenza nel Mercato Assicurativo – Previdenziale – Finanziario www.epheso.it

ASSINEWS 261